

Emanuela Fugazza

*Diritto e giustizia nelle carte dell'Archivio storico diocesano*

Era il mese di luglio dello scorso anno quando il Professor Giampaolo Azzoni, a margine di un Consiglio di Dipartimento, mi informò della volontà congiunta della nostra Università e della Diocesi di Pavia di valorizzare il patrimonio dell'Archivio storico diocesano. Mi resi subito disponibile a dare il mio contributo quale storica del diritto e senza indugi fui messa in contatto con don Fabio Besostri e il dott. Filippo Moretti. Bastò una rapida consultazione dell'inventario del fondo Pergamene per rendermi conto della straordinaria ricchezza di quel patrimonio. Il mio punto di vista è certamente parziale e circoscritto. Ho infatti sfogliato quell'inventario concentrandomi in particolare sui documenti rilevanti sotto il profilo storico-giuridico. Ma anche da questa limitata prospettiva l'archivio diocesano è una miniera per lo storico.

In primo luogo, di grande interesse sono gli atti giudiziari che vi sono conservati. I più antichi risalgono all'XI secolo. Sono di grande interesse perché la storia della giustizia civile in età pre-comunale e in età comunale, e mi riferisco perciò al periodo compreso tra la metà dell'XI secolo e i tre secoli successivi, è ancora in gran parte da scrivere. Si conosce qualche aspetto della giustizia di alcune città toscane, di Milano e di Piacenza, ma per il resto nulla. Per la mostra abbiamo selezionato due atti giudiziari risalenti agli inizi del XII secolo. È quello un periodo cruciale, per Pavia, come per tutte le altre città dell'Italia centro-settentrionale che da qualche decennio si sono trasformate in comuni, in città-stato. I primi anni del XII secolo sono di assestamento, di graduale consolidamento dei poteri che fanno capo tanto ai nuovi ufficiali di vertice del comune, i consoli, quanto all'assemblea dei cittadini e al consiglio generale. Eppure, il neonato comune non esita a rivendicare ed esercitare una serie di prerogative che fanno tradizionalmente capo all'imperatore. Tra questi appunto il potere giudiziario e il potere legislativo. Per quanto attiene al potere giudiziario, l'ho detto, si sa poco. Ecco allora che i due atti giudiziari in mostra sono particolarmente preziosi. Per quanto, da soli, non possano dare risposte esaustive ai tanti interrogativi sollevati dalla

storiografia, essi contribuiscono a illuminare un contesto nel quale i consoli non sembrano rompere del tutto con la tradizione. Continuano cioè ad amministrare la giustizia seguendo gli schemi dell'immediato passato. Più che giudici, essi sono arbitri. Il loro obiettivo è di far raggiungere un accordo stragiudiziale alle parti in causa. E questo perché? Perché questo legame così stretto con la giustizia precedente, che era una giustizia non conflittuale, incline al compromesso? Al riguardo si possono avanzare alcune possibili risposte. Anzitutto i nuovi tribunali consolari devono presentarsi ai cittadini come luoghi credibili di amministrazione della giustizia. E dunque perpetuano procedure abituali, che i pavesi percepiscono come efficaci. In secondo luogo, i legami con la giustizia precedente e altomedievale servono al nuovo governo per legittimare le proprie decisioni. In un periodo in cui il comune non ha la piena autonomia giurisdizionale, per i suoi organi è cruciale non violare apertamente gli *iura regalia*, i poteri regali. È cruciale contemperare le proprie esigenze di autonomia con il rispetto delle prerogative imperiali e dunque adottare decisioni che ancor prima che efficaci siano pienamente legittime.

Dicevo che il neonato comune esercita tempestivamente anche il potere legislativo. E a questo proposito dirò innanzitutto due parole sugli organi comunali, che rivendicano l'esercizio di questo potere.

A capo del comune vengono eletti i consoli. Viene rispolverato un nome antico per designare una magistratura nuova. Si tratta di una magistratura collegiale. Il numero varia da città a città, e anche nella stessa città varia di anno in anno. I consoli sono eletti dall'assemblea dei cittadini. Contestualmente all'elezione essi formulano una sorta di programma di comportamenti, che si impegnano ad osservare per l'intero anno in cui resteranno in carica. È un programma articolato in una serie di norme. I consoli giurano sui Vangeli di rispettare quel programma. Il giuramento è detto breve. Dal giuramento l'insieme delle norme giurate dai consoli è chiamato a sua volta breve. I compiti sono tipicamente pubblicistici, quali l'esazione dei tributi e l'amministrazione della giustizia civile e penale.

Vi è poi l'assemblea generale dei cittadini, chiamata *concio* o *arengo*. L'assemblea ha il compito, oltre che di eleggere i consoli, di deliberare sulle questioni che rilevano per l'intera comunità. La singola delibera adottata dalla *concio* viene indicata con il sostantivo *statuto*.

Esiste poi un altro tipo di norme che riveste un ruolo fondamentale e che disciplina tutta una serie di rapporti e di negozi giuridici: la consuetudine, che nel medioevo è una fonte del diritto importantissima. Nella produzione del diritto proprio la consuetudine è la fonte più antica ed è tra le fonti più dinamiche. In una società quale quella altomedievale, prima, e basso medievale, poi, in continua, rapidissima trasformazione la consuetudine risponde alle esigenze continuamente nuove della società. E lo fa creando nuove fattispecie giuridiche e nuovi rapporti. La consuetudine dà risposte normative alle domande di una società in continua trasformazione.

Ebbene, dalla fusione dei *brevia*, degli statuti delle assemblee cittadine, e delle consuetudini in unico testo normativo nasce lo statuto del comune.

Per quanto concerne Pavia, l'unica redazione statutaria che si sia conservata integralmente è quella del 1393, promulgata da Gian Galeazzo Visconti. La ricostruzione della storia statutaria precedente risulta ampiamente compromessa a causa delle gravi perdite subite nel corso dei secoli dal patrimonio archivistico cittadino.

Orbene, nel fondo pergamene dell'Archivio storico diocesano sono conservati alcuni frammenti inediti di statuti pavesi risalenti alla seconda metà del XIII secolo. Considerando le gravi e irreparabili lacune essi rivestono un'importanza eccezionale. Essi ci danno innanzitutto conto della vigenza in quel torno di anni del *Liber statutorum*, il Libro degli statuti. Si trattava di una raccolta verosimilmente ordinata, organizzata per materie, che veniva costantemente aggiornata da una magistratura a ciò deputata, i cosiddetti *emendatores*. Detti frammenti informano altresì della vigenza, accanto al Libro degli statuti, di un diverso e distinto Libro di decreti, nel quale confluiva quella che, con terminologia moderna, si potrebbe definire legislazione speciale. Dall'esistenza di un apposito Libro di decreti si può ragionevolmente evincere

la ricchezza di quella legislazione, che nella seconda metà del XIII secolo aveva verosimilmente già assunto carattere alluvionale.

Nel XIV secolo Pavia, insieme alle altre città lombarde, entra a far parte dei domini viscontei. Si deve in particolare a Gian Galeazzo Visconti nel 1393, l'ho ricordato prima, l'approvazione di una nuova riforma dello statuto cittadino, l'ultimo che per Pavia si sia conservato nella sua interezza. Oltreché alla riforma dello statuto, Gian Galeazzo lega il proprio nome a un'attività legislativa intensa, che copre ogni ramo del diritto.

Nel ricchissimo patrimonio dell'Archivio storico diocesano è conservato anche un Registro di decreti promulgati da Gian Galeazzo tra il 1385 e il 1396, quando egli ha già assunto il titolo di duca di Milano. Anche questo registro è una miniera preziosa per lo storico.

Il riferimento è ad esempio ad alcune riforme che investono il diritto penale. Mi preme sottolineare che anche le riforme penalistiche dei Visconti sono rimaste ad oggi largamente in ombra in seno alla storiografia. Quello che emerge dallo studio di questa copiosissima legislazione speciale è un diritto penale che fa amplissimo ricorso alla pena di morte e alle pene corporali. Anche lo statuto cittadino comminava la pena di morte in una serie nutrita di fattispecie criminose. Quello che in aggiunta traspare dai decreti di Gian Galeazzo è la precisa volontà del duca di comminare pene esemplari. Così gli ufficiali del comune che abbiano falsificato il libro dei conti vengono condannati al rogo e i loro beni confiscati. Il decreto è esplicito nell'affermare che quella pena funga da esempio, "transeat in exemplum", si precisa.

E anche in altri decreti si auspica che segnatamente la severità della pena sia un monito. Così chiunque falsifichi il sigillo del signore deve essere condannato al rogo. Una pena, questa, a cui si faceva amplissimo ricorso e che proprio nel decreto che puniva la falsificazione del sigillo signorile trovava giustificazione nella volontà del *dominus* di procurare la morte più dolorosa possibile.

Anche l'impiccagione era una pena ampiamente utilizzata. Ad esempio contro i ladri recidivi. Prima però di venire impiccati essi erano legati a un cavallo e trascinati lungo

le vie della città. Il decreto si premurava di stabilire che il trascinamento avvenisse nei giorni e nelle ore di maggior affollamento.

Molto altro ci sarebbe da dire, anche con riguardo ai decreti viscontei relativi al processo penale.

La mia, me ne rendo conto, è stata un'incursione rapidissima nel patrimonio dell'archivio storico diocesano che certamente riveste un ruolo insostituibile quale memoria viva della chiesa locale. E tuttavia, esso non esaurisce la sua funzione a quel ruolo, pur relevantissimo. È solo attingendo alla sua documentazione difatti che alcuni tasselli della storia giuridica, che possiamo definire laica, secolare, possono essere ricostruiti con buona approssimazione.